DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1978

che autorizza il Regno Unito a consentire la certificazione in quanto « sementi certificate » delle sementi che sono state presentate alla certificazione quali « sementi di base »

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(78/430/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

viste le direttive del Consiglio 66/401/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), 66/402/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), 70/458/CEE, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (3), modificate da ultimo, tutte e tre, dalla direttiva 78/55/CEE, del 19 dicembre 1977 (4), in particolare gli articoli 2, paragrafo 1 ter,

vista la domanda presentata dal Regno Unito,

considerando che le direttive summenzionate prevedono, in linea di massima, che le sementi destinate alla certificazione in quanto « sementi certificate » devono provenire da sementi di base ;

considerando, tuttavia, che le direttive citate consentono per talune specie, a titolo derogatorio, la certificazione in quanto « sementi certificate » qualora le sementi provengano da sementi di una generazione precedente le sementi di base non certificate ;

considerando che il Regno Unito auspica avvalersi di questa agevolazione ;

considerando che non vi è motivo di opporsi a tale richiesta ;

considerando quindi che la domanda del Regno Unito dovrebbe essere accolta sempreché siano soddisfatte le condizioni stabilite nelle direttive citate ;

considerando che questa autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo a titolo sperimentale ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato a consentire la certificazione di sementi che sono state presentate alla certificazione quali « sementi di base »

— in quanto « sementi certificate », nel caso del Pisum arvense (pisello dei campi),

— in quanto « sementi certificate di prima riproduzione » oppure « sementi certificate di seconda riproduzione », nel caso dell'Avena sativa (avena), dell'Hordeum (orzo) o del Triticum aestivum (frumento tenero),

— in quanto « sementi certificate », nel caso della Lactuca sativa (lattuga), del Phaseolus vulgaris (fagiolo) o del Pisum sativum (pisello),

e ad ammetterne la commercializzazione nel suo territorio sempreché siano soddisfatte le condizioni stabilite agli articoli 2, paragrafo 1 ter, delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 70/458/CEE.

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata non appena si constaterà che non sono più soddisfatte le condizioni relative alla sua concessione.

Articolo 3

Il Regno Unito comunica alla Commissione, prima del 1° luglio di ogni anno, i quantitativi di sementi commercializzate nel suo territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

La presente decisione scadrà il 30 giugno 1980.

Articolo 5

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(3) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.
(4) GU n. L 16 del 20. 1. 1978, pag. 23.